

PROTOCOLLO TRA IL TRIBUNALE E LA PROCURA DI CAGLIARI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI RUOLI UDIENZA DEL GIUDICE MONOCRATICO

PREMESSA

Su iniziativa del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica, all'esito di riunioni organizzative periodiche¹, è stato istituito dal dicembre 2020 il tavolo di lavoro tra i due uffici per l'analisi dello stato delle udienze monocratiche e la verifica di nuove soluzioni organizzative per riorganizzare i tempi di fissazione delle prime udienze e quelli di trattazione delle istruttorie dibattimentali, sui quali entrambi gli uffici concordano nell'individuare criticità per tempistiche eccessivamente lunghe, accentuate dalla fase di pandemia e dalla successiva ripresa, sulle quali è indispensabile intervenire; l'esame dei flussi statistici ha infatti evidenziato che il tempo medio di fissazione delle prime udienza a citazione diretta è mediamente di 3 anni dalla richiesta udienza dell'ufficio di Procura e a questo tempo, indubbiamente molto ampio, si deve aggiungere quello intercorrente tra la prima udienza, che riguarda solo il c.d. smistamento, e quella di effettivo inizio delle attività dibattimentali, con ulteriore dilatazione dei tempi che comportano, già prima della sentenza di primo grado, il decorso dei termini di prescrizione del reato.

Poiché la situazione descritta è oramai consolidata (come risulta anche dai tempi di fissazione delle prime udienze per i processi prioritari, che hanno tempistiche sostanzialmente identiche a quelli dei processi non prioritari), si ritiene indispensabile individuare nuovi criteri di organizzazione delle prime udienze e la successiva gestione dei dibattimenti con la finalità di ridurre i tempi di inizio dei nuovi processi e di durata dei processi già pendenti; si è convenuto nel corso delle riunioni del tavolo congiunto che per perseguire efficacemente questi obiettivi è necessario in primo luogo intervenire sui ruoli già fissati per le prime udienze del prossimo triennio 2022/2024 in modo da razionalizzare il loro svolgimento e la relativa trattazione allo scopo di assicurare maggiore efficienza nelle tempistiche sia per la prima udienza che per l'intero dibattimento.

L'impegno organizzativo congiunto di Procura e Tribunale si pone tre essenziali obiettivi:

1. Individuare i procedimenti che alla data della prima udienza, pur non essendo prescritti, siano prossimi alla prescrizione, tenendo conto di tutte le variabili che influenzano i termini massimi della stessa (fatti interruttivi, sospensioni, recidiva e ogni altro elemento che ne condizioni la durata);
2. Destinare i procedimenti come sopra individuati a udienze nelle quali, senza istruttoria dibattimentale, ne verrà dichiarata la prescrizione;
3. Utilizzare gli spazi che verranno liberati in conseguenza delle attività dei punti precedenti per la fissazione di procedimenti più recenti in modo da ridurre il lasso temporale tra richiesta di prima udienza (della Procura) e sua fissazione (del Tribunale), attualmente non inferiore ai 3 anni.

Si è concordemente stabilito che la previsione del protocollo per le udienze monocratiche abbia natura eccezionale e non ripetibile, a causa dell'attuale situazione dei ruoli di udienza la cui revisione non è più differibile, in quanto si stima di poter, a partire dal 2024, razionalizzare adeguatamente il sistema, e pertanto temporanea, limitata al prossimo triennio e solo per i procedimenti già fissati nell'arco temporale considerato per la prima udienza; lo scopo deflattivo per il triennio ha la finalità di individuare già nel triennio spazi (attualmente impossibili da trovare) per celebrare i procedimenti per i quali la Procura chiederà la prima udienza nel corso del triennio stesso, in modo da abbreviare il tempo tra le due fasi (richiesta prima udienza/indicazione della data prima udienza), così innescando un ciclo virtuoso che al termine del triennio vedrà il nuovo sistema organizzativo entrare a regime, con innegabili vantaggi sulle tempistiche dei processi e sull'efficienza complessiva del sistema.

Per tali ragioni, il protocollo ha durata temporanea corrispondente al periodo di congestione dei ruoli d'udienza e mira a liberare i ruoli dai processi che, in una visione prospettica e tenuto conto del carico di lavoro del Tribunale e dei diversi gradi di giudizio, non hanno ragionevole e prevedibile possibilità di giungere a sentenza definitiva prima del maturare del termine di prescrizione del reato.

In via generale, con le eccezioni di seguito indicate, e fatti salvi i criteri di priorità nella trattazione di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p. (dei quali il protocollo non si occupa, trattandosi di previsioni normative intangibili ed inderogabili), si mira ad assicurare la trattazione dei soli processi aventi ad oggetto reati il cui termine di prescrizione matura in tempi superiori a 18 mesi per i delitti e 12 mesi per le contravvenzioni decorrenti dalla data fissata per la prima udienza.

In contemporanea con la riorganizzazione dei ruoli delle prime udienze, il medesimo criterio verrà applicato ai processi già in corso di istruttoria che non risultino di pronta e rapida definizione nel periodo di vigenza del protocollo anche in considerazione dell'istruttoria eventualmente già svolta e di quella ancora da svolgere.

L'analisi condotta nel corso delle riunioni del Tavolo congiunto ha altresì individuato i casi di esclusione dalle regole del protocollo che sin d'ora si elencano per evidenziare la sfera applicativa della riorganizzazione in atto, fondamentale rivolta ai soli processi che non rientrino nelle seguenti categorie generali:

1. Procedimenti prioritari ai sensi dell'art. 132 bis disp. Att. Cpp;

¹ Vi hanno partecipato, per il Tribunale, i dottori Tiziana Marogna, Giovanni Massidda, Maria Alessandra Angioni e Stefania Selis e, per la Procura, i dottori Paolo De Angelis, Daniele Caria e Nicola Giua Marassi.

2. processi con imputati per i quali sia stata applicata una misura cautelare della custodia in carcere o arresti domiciliari;
3. delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.;
4. delitti di cui agli artt. 589, 590, aggravati ex artt. 583, conseguenti a colpa professionale o relativi alla sicurezza sul lavoro;
5. delitti di cui agli artt. 589 bis, 590 bis c.p. /morte o lesioni gravissime da colpa stradale);
6. processi nei quali è stata applicata una misura cautelare reale

Per tali categorie di processi:

- si procederà alla fissazione della prima udienza entro un termine breve compatibile col ruolo;
- si procederà alla conclusione, salvo ipotesi di particolare complessità, nell'arco temporale più breve come consentito dal ruolo.

Rimane comunque nella facoltà del Giudice la trattazione di processi di specifica gravità in relazione agli interessi lesi eventualmente non compresi nelle categorie prima indicate, ovvero di pronta soluzione, in deroga ai criteri elencati.

È ancora nella facoltà della Procura, al momento della valutazione concreta dei procedimenti, di escludere dalla trattazione quelli che, pur astrattamente rientranti nei criteri approvati, appaiano in concreto di scarsa gravità.

PROTOCOLLO

La Procura della Repubblica assicurerà la trattazione dei procedimenti riguardanti i delitti di cui al successivo elenco, anche attraverso l'adozione di scelte investigative finalizzate alla acquisizione anticipata della prova e di scelte processuali che assicurino la più celere trattazione dell'istruttoria dibattimentale.

A decorrere dal 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2024, nella formazione dei ruoli d'udienza e nella trattazione dei processi dibattimentali di nuova iscrizione da parte del Tribunale saranno seguite le regole sotto indicate.

Sono esclusi dal presente protocollo, come già specificato nelle premesse, oltre ai procedimenti prioritari ai sensi dell'art. 132 bis disp. Att. Cpp;

1. processi con imputati per i quali sia stata applicata una misura cautelare della custodia in carcere o arresti domiciliari per tale causa;
2. delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.;
3. delitti di cui agli artt. 589, 590 aggravati ex artt. 583, conseguenti a colpa professionale o relativi alla sicurezza sul lavoro,
4. 589 bis 590 bis c.p.
5. processi nei quali è stata applicata una misura cautelare reale.

L'applicazione del protocollo comporterà:

- a. la fissazione della prima udienza entro un termine breve da precisare anche a seguito del previsto monitoraggio;
- b. la conclusione, salvo ipotesi di particolare complessità, nell'arco temporale più breve come consentito dal ruolo di ciascuno e/o del collegio.
- c. la trattazione dei processi di specifica gravità, secondo la valutazione caso per caso del Giudice, in relazione agli interessi lesi eventualmente non compresi nelle categorie prima indicate, ovvero di pronta soluzione, in deroga ai criteri elencati.
- c) l'esclusione dalla trattazione dei procedimenti, secondo la valutazione in concreto caso per caso dei Magistrati della Procura che, pur astrattamente rientranti nei criteri approvati, appaiano in concreto di scarsa gravità.

Il protocollo si applicherà, in quanto compatibile, anche ai processi pendenti davanti al collegio.

ADEMPIMENTI DA PARTE DEL TRIBUNALE

1. Per i processi già pendenti dinanzi al giudice dibattimentale, limitatamente ai reati commessi in data anteriore al 1 gennaio 2020, nei quali:

- la prescrizione è destinata a maturarsi nei successivi 18 mesi per i delitti e nei successivi 12 mesi per le contravvenzioni,
- non vi sia possibilità di costituzione di parte civile o comunque questa non sia avvenuta,
- si riveli impossibile definire il processo nella stessa udienza in cui viene chiamato (es.: mancata comparizione dei testi già citati e necessari, istruttoria complessa non ancora iniziata etc.),

il Giudice si impegna a comunicarli con congruo anticipo all'Ufficio della Procura della Repubblica, autorizzando a non citare i testimoni, e successivamente a rinviarli poi ad altra udienza successiva al maturare del termine di prescrizione del reato.

2. i processi residui dovranno essere distinti fra quelli aventi carattere prioritario ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p. - da definire in un arco temporale predeterminato - e quelli a carattere ordinario. Al fine di assicurare il conseguimento di tale obiettivo, i procedimenti a carattere prioritario saranno trattati preferibilmente con modalità sequenziale analogamente a quelli di nuova trattazione;

ADEMPIMENTI DA PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Per i procedimenti la cui prima udienza sia già stata fissata ma che non risultino ancora iniziati,

limitatamente ai reati commessi in data anteriore al 1 gennaio 2020, nei quali:

- la prescrizione è destinata a maturarsi nei successivi 18 mesi per i delitti e nei successivi 12 mesi per le contravvenzioni,
- non vi sia possibilità di costituzione di parte civile,

entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, l'Ufficio della Procura della Repubblica si impegna e individuare i processi per i quali sia già stato emesso il decreto di citazione a giudizio per un'udienza fissata nel successivo anno e nel rispettivo semestre e per i quali, a quella data stabilita, risultino già spirati i termini di prescrizione del reato o comunque residuino al maturare della prescrizione 18 mesi per i delitti e 12 mesi per le contravvenzioni.

Una volta individuati tali processi, l'Ufficio della Procura della Repubblica li comunicherà al Presidente della Sezione a cui sono assegnati e provvederà a citare per l'udienza il difensore e l'eventuale persona offesa.

All'udienza di citazione, il Tribunale, sentite le parti, provvederà a rinviare il processo ad altra data successiva al maturare del termine di prescrizione del reato o a pronunciare sentenza di estinzione del reato laddove la prescrizione sia già maturata.

I ruoli rimasti vacanti a seguito dei rinvii delle prime udienze secondo i criteri sopra indicati, verranno riempiti dai Presidenti di Sezione, a seguito del previsto monitoraggio, con nuovi processi per i quali indicheranno alla Procura della Repubblica le relative date di citazione.

I ruoli rimasti vacanti a seguito del rinvio dei processi - secondo i criteri sopra indicati a casa della maturazione o dell'approssimarsi del termine di prescrizione del reato già in corso di istruttoria, verranno dal Tribunale destinati al completamento dell'istruttoria di un egual numero di altri processi.

MONITORAGGIO

Non meno di due volte all'anno, i Presidenti di Sezione si incontreranno con il Procuratore della Repubblica per valutare l'andamento delle misure del presente protocollo, con particolare riferimento all'eventuale incremento dei processi definiti distinguendo tra quelli definiti con sentenza di prescrizione da quelli definiti con sentenza di merito nonché l'efficacia degli interventi deflattivi e i relativi riflessi sulla diminuzione dei tempi di fissazione delle udienze e di trattazione dei procedimenti.


Una volta sottoscritto, il Protocollo verrà illustrato in apposita riunione con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari.

Contestualmente, viene trasmesso al Consiglio Giudiziario per le sue osservazioni e il successivo inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura per quanto di competenza.

Cagliari, 15 novembre 2021.


Il Procuratore della Repubblica f.f.

Dott. Paolo De Angelis




Il Presidente del Tribunale f.f. e Presidente della Prima Sezione Penale

Dott.ssa Tiziana Marogna



Il Presidente della Seconda Sezione Penale

Dott. Giovanni Massidda



Depositato in Cancelleria

Cagliari, 15.11.2021

Il Direttore di Cancelleria

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott.ssa Cristina Desogus)

